



CARLO

DEL TITOLO DI S. GIOVANNI BATTISTA DEI FIORENTINI
DELLA SANTA ROMANA CHIESA PRETE

CARDINALE CAFFARRA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI BOLOGNA

GRAN CANCELLIERE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

Cancelleria Arcivescovile Prot. 2656 Tit. 1 Fasc. 10 Anno 2012

**DECRETO DI DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER GLI ENTI ECCLESIASTICI
SOGGETTI ALL'AUTORITA' DELL'ARCIVESCOVO DI BOLOGNA**

Visto il can. 1281 § 2 del C.I.C., che attribuisce al Vescovo Diocesano il compito di determinare quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche Ecclesiastiche soggette alla sua autorità;

visti i cann. 1291 e 1295 del C.I.C., relativi, rispettivamente, alle alienazioni ed ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle Persone Giuridiche Pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nelle riunioni del 17 Aprile 2012 e del 26 Giugno 2012, a norma del citato canone;

sentito il parere del Consiglio dei Consultori nelle riunioni del 18 Aprile 2012 e del 27 Giugno 2012;

con il presente nostro Atto

DECRETIAMO

che sono da considerarsi Atti di Straordinaria Amministrazione, per le Persone Giuridiche a Noi soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore appartenenti al patrimonio stabile sia non appartenenti ad esso (can. 1291);
2. l'alienazione di beni mobili di rilevanza storica, artistica, culturale o devozionale di qualunque valore sia che appartengano o no al patrimonio stabile dell'Ente Ecclesiastico

(can. 1291), come pure il prestito temporaneo o definitivo di detti beni sia ad Enti Ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni;

3. operazioni mobiliari di qualsiasi tipologia ed importo, con la sola esclusione dei Titoli di Stato italiano (BOT, CCT) o Titoli equiparati, aventi come controparte Istituti di credito o Istituti con attività analoghe che operino nel campo del credito a terzi;

4. ogni disposizione di natura attiva o passiva pregiudizievole per il patrimonio quali, a modo esemplificativo e non esaustivo: concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;

5. l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili;

6. l'acquisto a titolo oneroso o l'alienazione di beni mobili registrati;

7. l'acquisto di beni mobili a titolo oneroso, anche rateizzato, superiore a € 30.000,00 (Euro Trentamila/00);

8. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;

9. atti notarili di qualsiasi contenuto tra cui segnatamente :

- l'accettazione di donazioni, eredità, legati, anche quando si tratti di solo denaro liquido, (can. 1267 § 2);

- la rinuncia a donazioni, eredità, legati, diritti, livelli censi e altri crediti anche quando si tratti di solo denaro liquido (can. 1267 § 2);

- l'accettazione di Pie Fondazioni costituite sia per atto *inter vivos*, sia *mortis causa* (can. 1304);

10. l'affidamento di incarico professionale relativo a beni immobili, quali in modo esemplificativo e non esaustivo: progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, verifiche in genere, per il quale il compenso professionale sia superiore a € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00), oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l'Ente pubblico il deposito o l'istanza di autorizzazione del progetto o della verifica sismica;

11. l'affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all'interno o all'esterno dell'edificio di culto, per i quali è inoltre richiesta la valutazione della Commissione Diocesana di Arte Sacra;

12. i contratti, di qualunque valore, relativi ad interventi di manutenzione o restauro relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale o devozionale;

13. i contratti per lavori di ordinaria manutenzione su immobili aventi un importo complessivo superiore a € 30.000,00 (Euro Trentamila/00), anche se suddivisi in *tranches*;
14. i contratti, di qualunque valore, per l'esecuzione di lavori su immobili, quali: nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, straordinaria manutenzione come definiti all'art. 3 d.P.R. n. 380/2001 T.U. Edilizia e *s.m.i.*;
15. i contratti con durata pluriennale, anche tacitamente rinnovabili, per la manutenzione di impianti e/o servizi inerenti le proprietà immobiliare dell'Ente o inerenti alla gestione del personale assunto, quali in modo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione del verde, responsabile della sicurezza, ecc.;
16. le convenzioni, gli accordi, le scritture private, i contratti, o gli atti giuridici di qualsiasi natura, anche non comprendenti impegni di natura economica, con Enti pubblici, Enti privati, Enti Ecclesiastici, Fondazioni, Società e Imprese;
17. i contratti di locazione e di comodato di immobili o di cessione a qualunque altro titolo in uso dei medesimi a terzi, compresi gli spazi di proprietà dell'Ente destinati alle attività istituzionali dell'Ente stesso;
18. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale e/o la partecipazione a delibere di assenso al finanziamento di società nonché l'approvazione di politiche gestionali assunte da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione dal presente Decreto;
19. la costituzione di ONLUS e/o l'istituzione di qualsiasi attività civile o fiscale che modifichi la natura propria dell'Ente Ecclesiastico istituzionale;
20. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali, commerciali e/o comunque di attività considerate commerciali ai fini fiscali necessitanti l'apertura di Partita IVA (scuole, bar, cinema, case di riposo, etc.), o di quote di partecipazione alle medesime attività;
21. la richiesta di affidamenti bancari e in genere l'utilizzo allo scoperto di conti correnti bancari o altri rapporti finanziari;
22. la delega del potere di firma a persone diverse dal Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico, sia per il ramo istituzionale sia per i possibili e diversi rami, su conti correnti, libretti di risparmio o di altre forme di deposito titoli o contante, intestati all'Ente Ecclesiastico, con la sola esclusione per le operazioni di deposito presso istituti bancari;

23. l'assunzione di debiti finanziari di qualsiasi tipo, chirografario o ipotecario, con Istituti di credito, Persone giuridiche, Enti di fatto, Persone fisiche compresi i prestiti dello stesso Legale Rappresentante dell'Ente. Necessita del permesso scritto dell'Ordinario Diocesano anche il prestito senza interessi concesso all'Ente Ecclesiastico da Enti, ecclesiastici o civili, e da Persone fisiche ivi compreso il Legale Rappresentante;
24. transazioni, a norma dell'art. 1965 del CC, di importo superiore ad € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00);
25. emissione di cambiali o avalli di esse;
26. costituzione di rendite perpetue;
27. la cessione di denaro a titolo di donazione a Persone fisiche o giuridiche, compresi Enti ecclesiastici, con importo annuo complessivo superiore a € 500,00 (Euro Cinquecento/00), fatta eccezione per la Caritas Diocesana;
28. l'assunzione di personale dipendente con qualsiasi tipologia contrattuale e per qualsiasi durata di rapporto lavorativo;
29. lo stare in giudizio attivo o passivo avanti le autorità giudiziarie, le commissioni tributarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato (can. 1288);
30. l'utilizzo dell'edificio di culto per attività estranee al culto cattolico quali, in modo esemplificativo e non esaustivo: culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti religiosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli.

Inoltre per i Vicariati Foranei, le Unità Pastorali e le Parrocchie e gli altri Enti sottoposti all'Autorità Diocesana, oltre ai punti sopracitati sono espressamente da ritenersi Atti di Straordinaria Amministrazione, e quindi posti invalidamente senza autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano:

31. l'ospitalità permanente, e comunque superiore a trenta giorni, a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale in locali adibiti alle attività pastorali o in case canoniche, oltre l'acquisizione della residenza presso la sede dell'Ente da parte di persone non facenti parte del clero parrocchiale;
32. i contratti per ogni ramo assicurativo;
33. i contratti per la manutenzione e la conduzione delle centrali termiche con potenza complessiva uguale o superiori a di Kw 350,00.

La richiesta da presentarsi all'Ordinario Diocesano al fine di ottenere l'autorizzazione deve contenere le firme di almeno due terzi dei componenti del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente richiedente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bologna si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 2, 4, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28.

Qualora il valore del bene oggetto della disposizione, o il valore per il quale l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bologna si espone, fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 15, 16, 21.

Pertanto, i sopracitati atti sono da considerarsi Atti di Straordinaria Amministrazione per tutte le Persone Giuridiche Ecclesiastiche soggette all'autorità dell'Arcivescovo di Bologna, salvo esplicita diversa disposizione contenuta negli Statuti legittimamente approvati delle medesime Persone Giuridiche.

A norma del can. 1281 § 1 del C.I.C., gli amministratori degli Enti Ecclesiastici non possono compiere validamente gli atti sopra elencati senza previa autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano anche in forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense (Cfr. Legge n° 121/1985) e dell'art. 18 della Legge n. 222/1985.

Il presente Decreto entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2013.

Bologna, 15 Novembre 2012



+ *Carlo Card. Caffarra*
✠ **CARLO CARD. CAFFARRA**
Arcivescovo

Alessandro Benassi

MONS. ALESSANDRO BENASSI
Cancelliere Arcivescovile